



*Città di Chioggia* città d'arte

**SEGRETERIA GENERALE**

Segretario Generale dott.ssa Michela Targa

PEC: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

☎. 041-5534839/4816 - ✉: [segreteria.generale@chioggia.org](mailto:segreteria.generale@chioggia.org)

Prot. n.

Chioggia,

Ai Dirigenti

Dott. Michele Tiozzo Netti

Dott.ssa Stefania Pascolo

Ing. Stefano Penzo

Dott.ssa Daniela Ballarin

Ing. Lucio Nasetti

Al Sig. Sindaco

Mauro Armelao

Agli Assessori

Al Presidente del Consiglio Comunale

Beniamino Boscolo

A tutti i dipendenti

**OGGETTO:** Circolare n. 1 - Green Pass e accesso sui luoghi di lavoro. [Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1](#). Prime indicazioni operative.

Il [decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1](#), introduce ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19», con l'intento di "rallentare" la curva di crescita dei contagi e di fornire maggiore protezione alle categorie più esposte e a rischio.

**A) Le disposizioni introdotte dal [d.l. n. 1/2022](#)**

In linea generale, le nuove misure introducono l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e il conseguente obbligo della esibizione della certificazione verde al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, nonché l'obbligo dell'esibizione del Green pass c.d. Base per gli utenti dei servizi pubblici, secondo la disciplina da definirsi con atto normativo secondario.

**1. Obbligo vaccinale e Green Pass Rafforzato**

Per effetto dell'inserimento dell'articolo 4-quater nel [d.l. n. 44/2021](#), è stato previsto, sino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto cinquanta anni, anche in epoca successiva all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del [d.l. n. 1/2022](#)); in particolare, dal 15 febbraio 2022, per tali dipendenti, sarà necessario possedere il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i dipendenti soggetti all'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater del citato decreto-legge (che abbiano compiuto cinquanta anni), dovranno, dunque, possedere e saranno tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di



# Città di Chioggia *città d'arte*

vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (Green Pass rafforzato).

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto disposto dalle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-Co V-2. L'immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica da parte del medico curante, determina il differimento della vaccinazione alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della salute; in tali casi la vaccinazione potrà essere omessa o differita. Nei casi diversi dal differimento o dall'omissione, i dipendenti ultracinquantenni che comunichino di non essere in possesso del Green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non potranno accedere ai predetti luoghi e saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Le condotte poste in essere in violazione delle regole sopra indicate saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 6, e dell'articolo 4-sexies del [d.l. n. 44/2021](#), come modificato dall'articolo 1 del [d.l. n. 1/2022](#), e nei modi ivi indicati.

## **2. Green Pass Base per i cittadini utenti**

Con riferimento alla c.d. "utenza non qualificata", ossia i cittadini che accedono agli uffici comunali, l'articolo 3 del [d.l. n. 1/2022](#) ha previsto, giusta modifica dell'articolo 9-bis del [d.l. n. 52/2021](#), l'obbligo di possedere ed esibire, a decorrere dal 1° febbraio 2022, il Green Pass Base, fatta eccezione per i casi che saranno indicati in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione.

Onde evitare la formazione di assembramenti nelle zone antistanti gli sportelli degli uffici comunali o di accesso agli uffici che ricevono il pubblico, si suggerisce ai dirigenti di fornire alle P.O. indicazioni gestionali finalizzate all'organizzazione dei ricevimenti previo appuntamento, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile. E' raccomandato l'uso della piattaforma My Calendar.

## **B) Modalità per la consegna della copia del Green Pass**

Per semplificare le verifiche sul possesso del Green pass, l'articolo 1, comma 5, del [d.l. n. 127/2021](#), prevede che i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde.

Ciò comporta che quanti abbiano consegnato il Green pass possano essere esonerati da controlli ad opera del personale designato dal Dirigente datore di lavoro per tutta la durata della validità della certificazione. Pertanto, il personale dell'ente che intenda consegnare copia della propria certificazione verde, dovrà farla pervenire al proprio dirigente o al suo delegato avendo cura di indicare la data di scadenza del Green Pass.

I dirigenti avranno l'onere di controllare il green pass delle P.O. ed il Segretario Generale di controllare il green pass del personale dirigente.

Il personale che ha consegnato il proprio Green Pass è tenuto a comunicare in modo tempestivo ogni eventuale modifica successivamente intervenuta e a trasmettere copia dell'aggiornamento; il medesimo personale è, altresì, tenuto a comunicare ogni situazione attinente all'emergenza sanitaria che faccia venire meno la validità del certificato e inibisca l'accesso al luogo di lavoro.



# *Città di Chioggia* città d'arte

---

La conservazione delle copie delle certificazioni verdi avviene a cura del solo personale autorizzato dal dirigente, osservando modalità idonee a realizzare la effettiva tutela dei dati personali e particolari in esse contenuti.

Ciascun dirigente potrà effettuare controlli a campione, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

Per completezza si fa presente, infine, che la possibilità di consegnare copia del Green Pass non può estendersi ai soggetti di seguito indicati per i quali si procederà alle consuete verifiche agli accessi, secondo le modalità sinora applicate:

- soggetti esentati dalla vaccinazione, che saranno tenuti ad esibire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla [circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309](#);
- dipendenti in possesso di Green Pass a seguito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- dipendenti delle società o imprese che svolgano lavori o servizi o forniture a seguito di affidamento;
- tirocinanti;
- chiunque acceda ai pubblici uffici e visitatori a qualsiasi titolo.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza del personale.



*Il Segretario Generale  
Dott.ssa Michela Targa*